

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Repertorio n.

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio CIG 8057254058

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ in Perugia, nella sede della Regione Umbria Giunta Regionale, avanti a me, Avv. Maria Balsamo, Ufficiale Rogante della Regione Umbria, nominata con D.G.R. n. 475 del 26.04.2016, pubblicata sul B.U.R – Serie Generale – n. 26 del 01.06.2016, sono comparsi i Sigg.:

1. _____, nato a _____, domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente Servizio _____, ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale, Piazza Italia n. 1 - Perugia - c.f.:80000130544, di seguito denominata "Regione"

2. _____, nato _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità _____, della _____ con sede in _____, codice fiscale e partita IVA..., di seguito "Aggiudicatario"

Detti comparenti, della cui identità, qualifiche e capacità di agire io, Ufficiale Rogante, personalmente sono certo,

DICHIARANO E PREMETTONO CHE:

con determinazione dirigenziale n. ... del che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al medesimo, ma conservata agli atti della Regione, è stato stabilito, fra quant'altro:

di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del

servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale antincendio boschivo,

di vincolare le obbligazioni negoziali con la stipula di un Contratto di appalto, in conformità allo schema approvato con la determinazione dirigenziale n. ... del, da stipulare in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Regione Umbria;

che l'Aggiudicatario ha dimostrato la propria regolarità contributiva mediante DURC...

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario, come sopra indicato che nella persona del legale rappresentante intervenuto, accetta, il servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale antincendio boschivo da realizzare mediante l'esecuzione di tutte le attività dettagliatamente individuate e descritte negli articoli 1, 2 e 3 del Capitolato speciale d'oneri di seguito Capitolato (allegato), che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario si obbliga ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato e nel presente Contratto.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente Contratto.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adequatezza del servizio prestato dall'Aggiudicatario.

ART. 4 – TEMPI, MODALITA' DI ESECUZIONE

Il servizio con elicottero supporterà l'attività antincendi boschivi durante il periodo a rischio di incendi boschivi annualmente individuato dal Documento operativo per le attività antincendi boschivi o dalle disposizioni del Dirigente responsabile del Servizio.

Tale periodo è indicativamente compreso tra la metà di luglio e quella di settembre per una durata pari a 60 giorni all'anno.

Durante il periodo indicativamente compreso tra la metà di luglio e quella di settembre la ditta aggiudicataria assicura la pronta disponibilità, su chiamata, per ogni giornata, in base alle necessità operative della Regione, nell'intervallo compreso tra le ore 6:00 e le 21:00 e assicurando comunque la reperibilità al di fuori di detti orari, nel rispetto del CCNL di riferimento.

La base operativa dell'elicottero viene stabilita a Foligno (PG) presso il locale aeroporto, posto in zona baricentrica rispetto all'area da ser-

vire previo accordo della ditta aggiudicataria con ENAC.

Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo l'art. 4 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

ART. 5 – REQUISITI DEI MEZZI E DEL PERSONALE DI VOLO

Si richiama la disciplina contenuta nell'art. 5 del Capitolato che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo del Contratto, per tutta la durata dell'affidamento, è pari ad..... oltre a IVA, così come di seguito suddiviso:

1) € (...../00) oltre IVA nei termini di Legge, per l'espletamento delle prestazioni previste nel presente Contratto per gli anni 2020-2021;

2) € (...../00) oltre IVA nei termini di Legge, quale importo massimo per l'eventuale rinnovo delle prestazioni previste nel presente Contratto fino all'individuazione del nuovo Appaltatore e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

giusta offerta economica presentata in sede di gara (Allegata).

Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell'impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese

generali e quant'altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d'arte.

Trattandosi di Contratto in parte a misura, l'importo contrattuale verrà corrisposto, in base alla realizzazione degli interventi commissionati dalla Regione con apposita richiesta di intervento.

L'individuazione dell'importo stimato per il servizio non implica la definizione dell'entità della prestazione che è invece determinata in base al numero di ore di volo complessive effettuate nell'arco di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze della Regione.

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà inizio nell'anno 2020 a partire dal giorno successivo alla stipula dello stesso e fino al termine del periodo a rischio di incendio boschivo individuato dal Documento operativo annuale per le attività antincendi boschivi per l'anno 2023, comprese le eventuali ulteriori prestazioni, rinnovi ed opzioni.

Per ogni anno, il Contratto prevede 60 giorni di attività da espletare durante il periodo a rischio di incendi boschivi annualmente individuato dal Documento operativo per le attività antincendi boschivi indicativamente compreso tra la metà di luglio e quella di settembre.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà erogato annualmente dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'effettuazione della verifica della prestazione del servizio in conformità a quanto descritto nel capitolato.

La liquidazione dell'importo sopraindicato è disposto con atto del Di-

Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici.

Il pagamento sarà sospeso in caso di contestazione formale da parte del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, o del responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni effettuate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte.

Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

L'Aggiudicatario si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nella persona autorizzata a riscuotere. In difetto di tale notificazione, anche se dette variazioni venissero pubblicate a norma di legge, la Regione è esonerata da ogni responsabilità per pagamenti effettuati.

Il prezzo contrattuale a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al capitolato, dedotte le eventuali penalità in cui l'Aggiudicatario sarà eventualmente incorso, sarà erogato:

il 100% dopo la completa verifica da parte del competente Servizio regionale della qualità delle prestazioni rese in esecuzione del Contratto affidato.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica.

La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estremi (data e protocollo) degli ordini di Servizio, oltre all'indicazione del

CIG, degli estremi della determinazione di affidamento ed il numero dell'impegno assunto a carico del bilancio regionale.

Ogni fattura deve riportare anche l'indicazione del codice IPA del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici: 3LTTBL.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura intestata a Regione Umbriae sono effettuati dalla Tesoreria regionale, mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136, presso.....

L'Aggiudicatario delega il Sig.: _____, nato a _____, il _____, Cod. fisc. ad operare sul conto medesimo.

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25)

l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del Contratto.

**ART. 10 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI
DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario solleva formalmente la Regione da ogni responsabilità civile e penale che potesse configurarsi in ordine all'intero oggetto del presente Contratto.

La Regione è indenne da ogni responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i beni oggetto del servizio con l'espressa clausola che l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

L'Aggiudicatario garantisce formalmente che vengano rispettati i trattamenti economici, assicurativi e previdenziali e le norme di sicurezza sul lavoro per il personale dipendente incaricato del servizio oggetto dell'appalto, in accordo con le normative vigenti e con i contratti di categoria.

L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di norma richieste per l'espletamento del servizio richiesto.

La Regione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse derivare all'Aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni accollate.

L'Aggiudicatario dà atto di aver stipulato adeguati contratti assicurativi per la responsabilità civile in ordine ad eventuali danni arrecati od occorsi a persone o cose.

ART. 11 - PENALI

La Regione si riserva di applicare, in caso di inadempienza agli impegni derivanti dal presente Contratto, le seguenti penali:

- per ciascun intervallo di 5 (cinque) minuti primi o frazione di esso nel "pronti in volo", oltre i 10 minuti primi del preavviso di missione di cui all'art. 4, 13° capoverso, del Capitolato: € 165,00(centosessantacinque/00);

- per ciascun intervallo di 15 (quindici) minuti primi o frazione di esso nell'assicurare la presenza fisica di pilota e specialista alla base operativa ed oltre i sessanta primi dalla chiamata di cui all'art. 4, 14° capoverso, del capitolato: € 165,00 (centosessantacinque/00);

- nel caso l'aeromobile non sia in grado di volare o si guasti e non venga sostituito entro le dodici ore successive ai sensi dell'art. 4, 15° capoverso del Capitolato, per ogni ora di ritardo oltre la dodicesima e per frazioni della prima ora: € 1.000,00 (mille/00);

- per ogni giorno di ritardo o di rientro anticipato dell'aeromobile rispetto alla durata del servizio affidato si applica una penale pari al numero dei giorni e loro frazioni moltiplicato per € 10.000,00 (diecimila/00).

Ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la Regione procederà alla risoluzione del Contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del Contratto.

La Regione si riserva comunque di risolvere il Contratto in caso di inadempienze gravi, tali giudicate dal responsabile della SOUP e/o dal Dirigente del Servizio regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici.

Ogni contestazione verrà effettuata a mezzo PEC.

Ferma restando l'applicazione delle penali, la Regione avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 codice civile.

In caso di inadempimenti contrattuali, la Regione contesta le inadempienze all'Aggiudicatario, il quale potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data della stessa contestazione.

Decorso il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, la Regione ha la facoltà di:

- a) dichiarare risolto il Contratto ed incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del Contratto non eseguita;
- b) provvedere all'esecuzione in danno del Contratto o della parte del

Contratto non eseguita.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Regione la facoltà, previa comunicazione all'Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso i relativi costi sostenuti.

L'Aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, restandone sollevata la Regione stessa.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto, l'Aggiudicatario presenta una cauzione definitiva a favore della Regione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, per l'importo di Euro _____,00, mediante _____ n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____ Via _____ n. _____ Agenzia di _____,

La suddetta cauzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata, sottoscritta dalle parti, presso la Tesoreria regionale.

ART. 13 – RECESSO

E' facoltà della Regione recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal Contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, al servizio espletato e al mancato guadagno.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Regione e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 della L. 55/2019, può essere subappaltato il servizio che l'Aggiudicatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:

o

L'Aggiudicatario non ha dichiarato, ai fini della partecipazione alla gara, di voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Regione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto nei casi previsti dal Capitolato nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da co-

unicarsi con PEC.

La Regione ha il diritto di procedere alla risoluzione del Contratto, nonché all'esecuzione d'ufficio del Contratto a spese dell'Aggiudicatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n.14 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;

b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle prestazioni oggetto del Contratto, da parte dell'Aggiudicatario;

c) cessazione o fallimento dell'Aggiudicatario.

La Regione si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto la Regione ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario possa dar luogo.

ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra la Regione e l'Aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del Contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva

quello di Perugia.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dall'Aggiudicatario sono raccolti e trattati ai soli fini della stipula e gestione del Contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Fra la Regione e il Responsabile esterno del trattamento dei dati verrà stipulato apposito Contratto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni.

Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo l'art. 23 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Art. 19 - IVA E REGISTRAZIONE FISCALE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti la stipula del presente Contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario. Le parti dichiarano espressamente che al servizio oggetto del presente Contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, da me letto alle parti, le quali concordemente mi dispensano dalla lettura degli allegati e, su mia domanda, dichiarano di approvarlo incondizionatamente e senza riserve di sorta e con me lo sottoscrivono in

modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, unitamente agli allegati.

In particolare attesto, altresì, che gli allegati tutti al presente Contratto sono redatti in originale su supporto cartaceo e qui allegati, ai sensi dell'art. 57 bis della L. 16/02/1913, n. 89, in copia informatica, che io certifico conformi agli originali ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 82/2005.

L'atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me, in un unico originale, depositato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione e consta di n. facciate intere oltre la presente per n. righe di carta uso bollo, debitamente regolarizzato con modalità telematica, a norma del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.